

**D.lgs. 81/2008 e D.I. 13/04/2011
Corso in materia di sicurezza
per le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile**

Storia, organizzazione e capisaldi del Decreto 81

Una premessa necessaria

- Questo incontro informa sulle novità, le ragioni e gli indirizzi del «Decreto 81» e «D.L. 13.04.2011» ma non è un corso di formazione del «Decreto 81».
- Lo spirito del decreto è promuovere una sicurezza attiva che si fonda su una cultura della sicurezza diffusa.
- Informarsi e formarsi sulla normativa non serve per «pararsi il didietro» ma per permettere a ciascuna Associazione o Gruppo di sviluppare un ambiente operativo spesso pericoloso in cui ciascuno possa lavorare meglio e con maggiore sicurezza.
- La norma stessa è in evoluzione, gli standard che la specificano saranno resi disponibili nel corso dell'anno. Pertanto ora non è possibile dare risposte che non posso esser smentite. Ma è possibile
 - Identificare la nostra posizione sul percorso ri-organizzativo che sarà richiesto
 - Condividere problemi emergenti e urgenti che possono essere portati all'attenzione di altre istituzioni

La preoccupazione per la sicurezza di chi lavora ha radici profonde

Anni '30 - Il Codice Penale (art. 437, 457, 589, 590) prevede sanzioni di particolare gravità per coloro che “dolosamente creino situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori”

Anni '40 - La Costituzione con l'Art. 32.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e l'Art. 41.: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Anni '50 - La norma è rigida e il legislatore detta regole sulle attrezzature e i luoghi di lavoro alle quali il datore di lavoro deve adeguarsi (D.P.R. 547/55 G.U. 12 luglio 1955, n. 158 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; D.P.R. 303/56 G.U. 30 aprile 1956, n. 105 “norme generali per l'igiene sul lavoro”; D.P.R. 164/56 G.U. 31 marzo 1956, n. 78 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”)

Dagli anni '90 - Arriva l'Europa e il Datore di Lavoro viene posto al centro del processo di sicurezza aziendale. Lo Stato detta quelli che sono i requisiti minimi, ma è compito dell'impresa prendere le migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali. Viene introdotto il concetto di valutazione dei rischi. (D.Lgs. 277/91 G.U. 27 agosto 1991, n. 200 «Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro»; D.Lgs. 626/94 e s.m.i. G.U. 12 novembre 1994, n.265 «Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»; D.Lgs. 493/96 G.U. 23 settembre 1996, n. 223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»; D.Lgs. 494/96 G.U. 23 settembre 1996, n.223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»; D.Lgs. 187/05 G.U. 21 settembre 2005, n. 220 «Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»; D.Lgs. 195/06 G.U. 30 maggio 2006, n. 124 «Attuazione della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)»).

Oggi...

Lo Stato detta solo i requisiti minimi o particolari per tipici rischi

La valutazione dei rischi è a cura del datore di lavoro

La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro è un processo vorticoso che deve tendere al continuo miglioramento ed aggiornamento

In questo contesto di attenzione alla sicurezza si colloca anche il volontariato (di protezione Civile o meno) con evidenti complicazioni per applicare a un contesto

- non di lavoro (professionale e di business)
- spesso senza una formalizzazione delle responsabilità
- soprattutto «naturalmente» impegnato in aree di rischio

**Una norma che trova origini altrove
tanto è vero che si sono impiegati 4 anni
per adattarla alla nostra realtà**

I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012


**Opero su uno
scenario legittimo**

**Le competenze
individuali sono
certificate dalla
formazione**

**Lo stato di salute è
certificato**

**Le competenze della
mia Organizzazione
sono organizzate e
verificabili**

**Mezzi e attrezzature
sono a norma**



**Il Decreto 81
è uno
strumento che
ci aiuta a
organizzare
meglio il
nostro lavoro.**

**È uno
strumento
attivo di
sicurezza**

Gli elementi fondamentali dell'81 applicato alla PC

Deroga prevalentemente agli aspetti formali, ma è data estrema importanza a quelli sostanziali e organizzativi per lo svolgimento delle rispettive attività-

L'organizzazione di Volontariato deve curare che i volontari ricevano:

- Idonea Informazione, Formazione ed Addestramento
- Attrezzature di Lavoro conformi e sicure
- Dispositivi di Protezione Individuali conformi e sicuri
- Specifiche Istruzioni Operative e Procedure in base agli scenari di rischio ed ai settori di intervento
- La Sorveglianza Sanitaria e il Controllo Sanitario

Gli elementi fondamentali dell'81 applicato alla PC

Attività elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- il controllo sanitario generale;
- la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere , anche in assenza di preliminare pianificazione, nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Grazie dell'attenzione!

Per ogni richiesta, commento e comunicazione:

decreto81 @eupolislombardia.it